TOMMASO GAZZOLO Interpretazione e (ri)scrittura

ABSTRACT

Moving from the latest Roberto Bin's book, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva quantistica*, the author suggests a shift from the notion of interpretation to that of (re)writing, through a critique of the concepts of "sign" and "meaning" developed by sceptical and realist theories. The author opposes the concept of (legal) interpretation as attribution of meaning to the concept of interpretation as law-(re)writing, meant as transformation of legal texts through the use of techniques such as citation, iteration, editing, translation, etc., and argues in favour of the latter.

A partire dall'analisi del libro di Roberto Bin, *A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva quantistica*, viene qui proposto uno spostamento dalla nozione di interpretazione a quella di (ri)scrittura, attraverso una critica dei concetti di "segno" e "significato" a partire dai quali si sono, tradizionalmente, costituite le teorie giuridiche dell'interpretazione – ivi comprese le cosiddette teorie scettiche e realiste. All'interpretazione come operazione/risultato di *attribuzione di significato*, si tenta pertanto, nelle pagine che seguono, di opporre un concetto di scrittura del diritto che funziona a partire dalle operazioni di trasformazione dei testi (attraverso i meccanismi della citazione, iterazione, montaggio, traduzione, etc.).

KEYWORDS

theory of legal interpretation, transcendental meaning, sign, meta-language, forms of iteration

teoria dell'interpretazione giuridica, significato trascendentale, segno, metalinguaggio, forme di iterazione

© 2014, Diritto e questioni pubbliche, Palermo.

Tutti i diritti sono riservati

TOMMASO GAZZOLO*

Interpretazione e (ri)scrittura

1. Due "rovesciamenti" -2. Fisica e diritto -3. Testo e norma -4. Dall'interpretazione alla (ri)scrittura.

1. Due "rovesciamenti"

Vorrei tentare di rileggere il testo di Roberto Bin nel possibile "rovesciamento" delle sue due tesi principali, che possono essere così definite: a) tesi dell'analogia – e, quindi, di un rapporto di comparabilità, di somiglianza, sostituzione-traduzione di rationes –, tra la fisica e il diritto; b) tesi della separazione tra testo e norma (e, con essa, separazione legge/giudizio, cosa/pensiero, etc.) in opposizione a quella che Bin stesso definisce "ontologia del materialismo".

Una serie di elementi, di "scarti" presenti nel libro di Bin, infatti, sembrano consentire un *altro senso*, un'altra direzione di lettura, in antitesi alla prima ed in cui si definiscono due "contro-tesi": a') non vi è alcuna analogia, alcuna operazione di comparazione, traduzione, articolazione del *discorso scientifico* sul *discorso giuridico*; b')

^{*} Ricercatore in Filosofia del diritto, Università di Sassari. E-mail: tommaso.gazzolo@libero.it.

testo e norma non sono in alcun modo opponibili, separabili, ed è a partire dalla fine della loro separazione che si possono pensare una serie di proposte critiche rispetto alle teorie dell'*interpretazione* giuridica. Questo *double bind*, diremo, è *interno* al testo. Sono, cioè, gli stessi passaggi attraverso i quali si danno le prime due tesi a determinare, nello *stesso* tempo, il meccanismo di domande e risposte che dà luogo alle due contro-tesi.

2. Fisica e diritto

Occorre, anzitutto, dar conto di come il libro rimandi, fin dal suo esordio, ad una certa comparazione, ad un certo gioco di reciproche corrispondenze, tra discorso *scientifico* e discorso *giuridico*. C'è una *citazione*, che Bin controfirma, di cui vorrei rileggere l'inizio:

«[...] la mia ipotesi è che le metafore e le intuizioni che guidano i fisici possono arricchire la nostra comprensione dei problemi sociali e giuridici. Tento di prendere in prestito le metafore dalla fisica; il mio proposito è di esplorarne le implicazioni conoscitive per il diritto»¹.

Cosa significa? Come bisogna leggerla? Si parla di una certa "presa a prestito": prendere a prestito le *metafore della fisica*, le metafore che "*guidano i fisici*". Bin, da parte sua, precisa: «le *premesse teoriche* della fisica quantistica».

Se, dunque, si dà *analogia* – di cui però dobbiamo ancora chiarire tutti gli aspetti, il suo funzionamento, la sua strategia, etc. –, il suo primo termine non è la fisica, ma la sua *teoria* o le sue *metafore*. Ossia: non la *pratica scienti*-

¹ Bin 2013, 18. La citazione è tratta da Tribe 1989, 2.

fica che va sotto il nome di fisica (o fisica quantistica), ma le rappresentazioni che di quella pratica si fanno i suoi operatori, i fisici. O, ancor più correttamente: non la pratica scientifica, ma le tesi, le "premesse teoriche", che quella pratica produce, attraverso le quali si rappresenta, si legittima e definisce il suo statuto. Diremmo che si tratta di qualcosa di simile a quella che Althusser chiamava la "filosofia spontanea degli scienziati". Metafore della fisica, "premesse teoriche" della filosofia quantistica, rinviano alle cosiddette «convinzioni spontanee degli scienziati in merito all'esistenza dell'oggetto della loro scienza e dell'oggettività della loro conoscenza»².

Il problema diventa, allora, quello del rapporto tra il discorso giuridico ed una serie di tesi "spontanee" – di *metafore*, di *premesse teoriche* – con cui il discorso scientifico *rappresenta se stesso*. Se questi sono i termini del problema, diventa possibile "rovesciare" la tesi di Bin: se, infatti, c'è una "presa a prestito", essa non riguarda in alcun modo il ricorso, da parte del diritto, alle metafore della fisica. Piuttosto, l'inverso: è il discorso scientifico – la "filosofia spontanea" degli scienziati – che è *già-da-sempre*, nella modernità, pensato attraverso il discorso giuridico.

In altri termini: i "rapporti" tra le teorie scientifiche e il diritto non passano per la separazione tra discorso descrittivo/discorso prescrittivo, discorso vero/discorso giusto, constatativo/performativo, perché la *giuridicità* è costitutiva di ogni discorso scientifico (per dirla con Lyotard, il *sapere scientifico* rimanda necessariamente al problema di decidere le *condizioni del vero*, ossia ad un problema di diritto, al *gioco prescrittivo* del giusto e dell'ingiusto: «il diritto di decidere ciò che è vero non è indipendente dal diritto di decidere ciò che è giusto»³).

² Cfr. Althusser 1976.

³ Lyotard 1999, 19.

Ogni scienza – perlomeno a partire da Kant – è riconosciuta come tale, si riconosce e si rappresenta come scienza, possiede il carattere della scientificità, solo in funzione di un discorso giuridico che la attraversa e la costituisce. La scientificità, in altri termini, passa sempre per una questione di diritto, una questione di titoli, di statuti, di procedure di legittimazione. Citavo Kant. Dovrei ricordare le sue domande: «come è possibile una matematica pura?», «come è possibile una fisica pura?». Kant si chiede come, e precisa: conviene domandarsi «come esse siano possibili; poiché che debbano essere possibili è provato dalla loro stessa esistenza di fatto». Ossia: queste domande non riguardano una questione di *fatto*, ma sempre e soltanto una questione di *diritto*. È una quaestio juris: si tratta sempre della questione del titolo, di ciò che dà diritto alla fisica di essere la fisica, ossia una scienza "pura". Non c'è una "fisica", in questo senso, da far passare nel diritto, perché è il diritto ad essere sempre già passato nella fisica, è il diritto ad essere sempre costitutivo della scientificità.

Non c'è pratica scientifica se non attraverso una sua "filosofia spontanea", o, se si vuole, un *metodo*, il quale non è semplicemente uno *strumento* della ricerca scientifica, ma ciò che determina che cosa debba essere *oggetto* della scienza. Il metodo implica, nel suo stesso concetto, una serie di disposizioni *normative* che prescrivono come ci si debba *rappresentare* la natura se la si vuole conoscere "scientificamente". Prima della "pratica" scientifica vengono tutta una serie di discorsi – ontologici, assiologici, etc. ⁵ – che *prescrivono* ad essa quale sarà il suo campo di ricerca e che caratteristiche presenterà (calcolabilità, oggettività, esattezza, e

⁴ Ma, per una più precisa analisi, cfr. NANCY 2007.

⁵ Sul punto, non si può che rimandare, anche per la fisica quantistica, a Heidegger 2000, 196.

così via). È la discorsività *giuridica* – la prescrittività, la normatività – che costituisce il discorso scientifico.

Ciò che vorrei sottolineare, a questo punto, è come la "presa in prestito" di cui parla Bin tenga in realtà conto di tutto questo (*prendere a prestito*, del resto, è già un concetto giuridico, è già un'operazione di *diritto*). Essa non si fonda, pertanto, sulla pretesa separazione discorso scientifico/discorso giuridico, descrittivo/prescrittivo, etc.

La "prospettiva quantistica" di cui parla Bin non implica la tesi secondo cui la fisica debba essere *applicata* al diritto, come una *tecnica*, una disciplina, una serie di saperi che il diritto potrebbe "utilizzare" come *strumenti*. Le scienze "esatte" sono *da-sempre*, costitutivamente, attraversate da una discorsività giuridica. In tal modo viene meno l'opposizione – che presupponevano nel momento in cui ponevano l'analogia – tra constatativo/performativo, puro/impuro, natura/convenzione, etc. (e, con essa, anche la separazione scienza naturale/scienza dello spirito. In Bin la "presa metaforica" non si rovescia nella tesi secondo cui il diritto sarebbe allora il *modello* per le scienze naturali⁶, ma, diversamente, funziona come ciò che rende impossibile la distinzione nello stesso momento in cui la costituisce).

Piuttosto, è al solo scopo di articolare una tesi *giuridica*, esclusivamente giuridica, che l'autore ha bisogno di importare – e quindi di ri-significare – concetti "presi a prestito" da una *scienza*. E tutto ciò perché soltanto quei concetti, una volta inseriti entro la teoria del diritto, consentono di produrre la serie di *effetti* discorsivi di cui Bin si serve per discostarsi da certe tesi sull'interpretazione, sul concetto di norma.

La "presa a prestito" non implica neppure, allora, *meta-fore o premesse teoriche*, ma *concetti*. Ed un "concetto" – una volta "innestato", fatto passare da una parte all'altra –

⁶ Così VILLA 2005. Cfr. anche VILLA 1984.

produce nuovi significati, significa in modo nuovo (vedremo, ad esempio, come il concetto di "entropia" funzioni come una certa posizione riguardo all'idea di una presenza del testo da interpretare). La "posta in gioco" del libro non è, pertanto, affatto il rapporto tra diritto e fisica. È, diversamente, una certa posizione di teoria del diritto.

3. Testo e norma

I concetti "presi a prestito" dalla fisica sono ciò che consente a Bin di formulare una critica a quella che egli definisce "ontologia del materialismo". Occorre, anzitutto, seguire i termini a cui Bin ricorre. L'interprete – egli scrive – non ha a che fare con "cose" che esistono a prescindere dal suo intervento. La legge non è un "oggetto" staccato dall'interpretazione e dal suo autore. Se per legge si intende un testo, essa, precisa Bin, è una "cosa". Ed è «chiaramente impossibile applicare una cosa, un documento scritto, a un "caso", perché questo è un'astrazione, una descrizione o una narrazione di "fatti": non è un'altra "cosa", ma una costruzione intellettuale, un "pensiero"». Ciò che si "applica" è, invece, la norma, la quale è la regola che l'interprete elabora attraverso un procedimento intellettuale ed è «quindi anch'essa "pensiero"».

C'è tutto un lessico che va seguito e ricostruito. Credo che i passaggi essenziali siano i seguenti:

- un testo (e Bin intende «un documento scritto», come «la costituzione, la legge ordinaria, etc.») è una cosa. "Cosa", direi, non è definito espressamente. Penso, per non complicare il discorso, che l'autore intenda con "cosa" ciò che sussiste in sé, come qualcosa di autonomo, indipendentemente dalla nostra rappresentazione e dal nostro intervento.
- un "caso" non è una "cosa", ma una narrazione, una descrizione di fatti, un pensiero. Pensiero in quanto

contrapposto a cosa, a testo, ma anche a "fatto", come quando si legge: «i fatti sono accadimenti oggettivi, i casi non lo sono. Il caso è una costruzione della mente umana»⁷;

 una norma è anch'essa un pensiero, e non una cosa («i testi sono cose, ma le norme no»⁸).

Questo discorso si articola, dunque, attraverso una serie di opposizioni (testo/caso, testo/norma, cosa/pensiero, cosa/fatto, caso/fatto, etc.) che implicano un certo numero di tesi, "ideologie", assunzioni di principio, sulle quali occorre brevemente riflettere. Sulla separazione-opposizione *cosa/pensiero* non posso fermarmi *direttamente*. Piuttosto, vorrei iniziare a riflettere sull'opposizione *tra testo e norma* e *testo e caso*. E, soprattutto, su ciò che resta inespresso in questa opposizione (la quale non è una tesi di Bin, ma una riscrittura, una *citazione*, di una serie di tesi diverse e provenienti da diversi autori). Non credo sia necessario chiedersi se la separazione testo/norma sia, in Bin, una riscrittura della distinzione tra "norma in sé/forma verbale", "norma/documento normativo", o tra "norma/formulazione-di-una-norma" (Von Wright), o ancora «norma come idea (*Gedanke*)/norma come realtà (*Realität*)»⁹.

Ciò che è di maggior interesse è il modo in cui queste opposizioni, distinzioni *funzionano* all'interno del discorso di Bin, nel momento in cui egli "innesta" queste coppie all'interno della sua argomentazione. Difficile sostenere che la differenza tra *testo* e *narrazione*, *testo* e *norma* – che apparterebbero l'uno alle *cose* e le altre al *pensiero* –, per Bin, si risolva nel senso che un testo non sarebbe più una *cosa*, ma un *pensiero*, se non fosse scritto su *carta* e che una norma, viceversa, non sarebbe più un pensiero, ma una cosa, non

⁷ Bin 2013, 25.

⁸ Bin 2013, 62.

⁹ WINBERGER 1990, 39-58. Si veda, per un'introduzione a queste distinzioni, da ultimo LORINI, PASSERINI GLAZEL 2012, 3 ss.

appena fosse scritta su carta, o fosse, forse, pronunciata ad alta voce, comunicata a qualcuno. Talvolta, è vero, Bin sembra intendere proprio questo, quando, ad esempio, scrive:

«Se [...] i testi sono cose, ma le norme no, dovremmo puntare l'attenzione sul procedimento intellettuale di trasferimento di ciò che sta fuori della nostra mente in ciò che le sta dentro, per poi seguire il processo inverso: osservare come si trasferisce ciò che sta nella nostra mente fuori da essa, in una nuova "cosa", un nuovo testo – la motivazione della decisione, cioè il testo che ne contiene la giustificazione»¹⁰.

Penso però che questa impostazione finisca per confonderci. Anzitutto questa posizione, questa opposizione *fuori/dentro*, *interno/esterno*, *scrittura/voce*, sembra implicare un certo *psicologismo*, una certa "strategia dell'anima" ossia l'idea che il pensare sia – cito Wittgenstein – «un processo che ha luogo nella testa; in uno spazio perfettamente conchiuso». Ancora Wittgenstein scrive:

«[...] nel processo del pensare, il pensiero non appare per primo e non viene successivamente tradotto in parole o in altri simboli. *Non c'è nulla che esista prima* che il pensiero venga messo in parole o in immagini».

The words are not a translation of something else that was there before they were. Non c'è pensiero che non sia già da sempre strutturato come linguaggio, come scrittura, come testo. Non c'è nulla che esista nel pensiero che non sia una scrittura¹², un testo, un insieme di effetti di linguaggio.

¹⁰ Bin 2013, 62.

¹¹ Cfr. Sini 1981: 1989: 2009, 54 s.

¹² Va da sé come, nelle pagine che seguono, il concetto di

Separare testo e norma a partire da un'opposizione tra scrittura e pensiero rischia di essere un'operazione psicologistica e logocentrica – perché presuppone un pensiero "puro", che precede la scrittura, il linguaggio. Presuppone uno strato pre-linguistico, pre-semiotico, pre-espressivo del significato. Presuppone, in termini più semplici, che si possa dare una norma senza testo, diciamo, per ora, "norma senza disposizione" e questa tesi – che pure viene comunemente sostenuta – non credo possa essere condivisa. Posso riprendere, in questo caso, l'osservazione che fa Guastini: «non vi sono norme – egli scrive – senza un enunciato che le formuli ed esprima»¹³. Il che si potrebbe dire anche: non vi è pensiero senza scrittura (Pierce: We think only in signs).

Credo, però, che il testo di Bin, in realtà, non abbia affatto bisogno di questa opposizione. Al contrario, penso che possa essere letto, fatto *funzionare*, in un modo completamente diverso, in un modo tale da mettere al centro proprio il problema del testo, della scrittura, e non quello del "pensiero". Cerco anzitutto, di mettere insieme, di "far giocare" insieme una serie di passaggi che si possono ritrovare nel libro:

- c'è sempre più di un testo. Ciò che si legge, che si riscrive, nell'interpretazione (sia astratta che concreta), non è mai un testo, ma una serie di testi («l'ipotesi che una norma giuridica abbia le sue radici in un solo specifico testo è più astratta che concreta. Le regole che vanno applicate discendono per lo più da una combinazione di più di un testo»¹⁴);
- non c'è mai testo originario, non c'è mai un testo presente. Nelle parole di Bin, che si serve del concetto di entropia: nell'interpretazione «molti sono i dati che vengono importati nella nostra mente, provenienti dalle fonti

[&]quot;scrittura" presupporrà sempre l'impostazione di DERRIDA 2006.

¹³ GUASTINI 1990, 32.

¹⁴ Bin 2013, 53.

più diverse: mescolandosi, le informazioni originali tendono a svanire»¹⁵. Non c'è *qualcosa* che sia stato interpretato, una disposizione che sia stata *presente* e dalla quale l'interprete ha prodotto una (o più) norma (o norme);

- c'è sempre *trasformazione di un testo nell'altro*. Il testo si produce sempre in un altro testo:

«il prodotto di questa procedura – scrive Bin, ricorrendo ancora al concetto di "entropia" (che ora funziona, pertanto, come un concetto *interno* al discorso giuridico) – è una norma che però non può più essere ascritta a un testo preciso» ¹⁶;

 c'è sempre un altro testo dietro ogni testo. Come scrive Bin:

«dentro l'istituzione infatti si ritrovano molte strategie che possono guidare la scelta dei testi normativi rilevanti, il modo di combinarli e interpretarli e di risolvere i possibili conflitti tra le norme»¹⁷.

Nel problema dell'applicazione e dell'interpretazione della legge, ciò che conta sono, allora, le *strategie*, i protocolli, i codici, le pratiche discorsive che ci permettono di compiere una serie di operazioni: selezionare e combinare i testi, trasformare un testo in un altro, tradurre, riscrivere, variare, operare innesti, citazioni, e così via. E tutto ciò non a partire da un testo, ma sempre da più testi. E mai a partire da un testo *originario*, perché lavoriamo ogni volta su un testo già sempre trasformato. Si tratta sempre, nel diritto, di

¹⁵ Bin 2013, 62 s.

¹⁶ Bin 2013, 63.

¹⁷ Bin 2013, 69.

riscrivere, più che di scrivere. Ogni scrittura, per dirla con Burroughs, è sempre una *ri-scrittura*.

4. Dall'interpretazione alla (ri)scrittura

Arriviamo, in questo modo, al secondo passaggio, che Bin ci permette di compiere. Ciò che è in gioco nell'applicazione e nell'interpretazione della legge è sempre un *problema di strategie*, e non di *ermeneutica o di esegesi*.

È questo l'altro punto essenziale: quando Bin scrive «c'è una dimensione del diritto che non è spiegabile con il linguaggio classico dell'interpretazione giuridica», quando scrive che *conoscenza* e *applicazione* del testo sono un "processo unico", credo si riferisca proprio a questo. L'interpretazione e l'applicazione della legge, l'attribuzione o creazione di significato, non è per nulla un problema di ermeneutica, ma di strategie. Non c'è, in altri termini, significazione, processo di significazione, se non come effetto di una strategia di trasformazioni, manipolazioni, organizzazioni di testi.

È questo ciò che non vede la concezione "classica" dell'interpretazione, la quale si pensa sempre a partire dal *significato*, si articoli essa attraverso una teoria scettica o meno. È sempre il *significato* – il problema della sua attribuzione/creazione – che è in gioco anche in quelle teorie, come sono le cosiddette teorie "*scettiche*" dell'interpretazione ¹⁸, in cui viene sostenuto che non si dà significato se non come risultato dell'interpretazione (ed in cui, propriamente, non c'è quindi "teoria del significato" perché l'interpretazione è la teoria del significato). L'interpretazione è, sempre, infatti, pensata a

¹⁸ Cfr., per un'introduzione, CHIASSONI 1999; BARBERIS 2001. Si vedano, sul punto, anche VELLUZZI 2005; CANALE 2012; VILLA 2012.

partire dal significato¹⁹, a sua volta fondato attraverso l'opposizione *disposizione/norma*:

«Nella locuzione "interpretazione della legge" il vocabolo "interpretazione" ha il significato proprio dell'uso ordinario moderno, *e si riferisce perciò all'attribuzione di significato ad un ente*; [...] la norma giuridica è appunto il *significato* che mediante l'interpretazione viene attribuito al documento o ad una combinazione di documenti»²⁰;

- «[...] costituisce interpretazione qualunque attribuzione di significato ad un testo normativo, indipendentemente da dubbi e controversie. Qualsiasi testo normativo, in qualunque situazione, richiede interpretazione. O, detto in altra forma, qualunque attribuzione di significato ad un testo normativo costituisce interpretazione»²¹;
- «[...] appare pertanto opportuno tenere rigorosamente distinti i due piani, anche a livello terminologico: riservando, ad esempio, il nome di *disposizione* a ciascun enunciato del discorso delle fonti, e il nome di *norma* e più precisamente: di *norma esplicita* o *norma espressa* a ciascuno dei significati attribuibili, in via cumulativa o alternativamente, a una disposizione»²².

¹⁹ E ciò indipendentemente dalla particolare concezione del "significato" adottata dai diversi autori (significato proposizionale; significato-riferimento; significato-uso; tesi contestualista del significato, etc.). L'*interpretazione*, infatti, è inscritta già-da-sempre in una logica del *segno*, della distinzione *signans-signatum*, della "sbarratura" significante/significato.

²⁰ TARELLO 1980, 914.

²¹ Guastini 2011a, 404. Cfr. anche Guastini 2006; 2008; 2011b.

²² Chiassoni 2004, 57.

Le tesi "scettiche" sostengono che il significato non sia *precostituito* all'attività dell'interprete, ma ne sia il risultato, e che le parole abbiano, pertanto, il solo significato che è attribuito loro da chi le usa e/o da chi le interpreta. Non si danno significati che *pre-esistano* all'interpretazione (non si dà «significato *naturale*», non si dà il significato come «oggetto precostituito, suscettibile di accertamento»²³). Tutto ciò implica, allora, che non vi sia mai, per servirsi di un'espressione di Derrida, "significato trascendentale", un significato che di diritto non avrebbe bisogno del significante per essere ciò che è²⁴.

Ma allora perché si continua a dire che l'interpretazione della legge consiste in un'attribuzione di significato? E inoltre: che cosa vuol dire che non ci sono significati che *preesistono* all'interpretazione? Vuol dire, come Bin fa notare: che non ci sono significati che *pre-esistono* alla scrittura, alle strategie sui testi, all'articolazione dei *significanti*.

Se una norma, come sostiene la tesi scettica, è il *significato* di una disposizione, essa dovrebbe però sempre essere, *a sua volta* una disposizione, la quale avrà per significato un'altra norma, e così via (la D1 dà la norma N1, ma la norma N1 cos'è se non, a sua volta, un testo, un

²³ GUASTINI 2004, 132. Per quanto riguarda la teoria del significato in Ross – costruita su *phrase/meaning-content/idea*, cfr. SAVOINI 1982.

²⁴ Cfr. DERRIDA 1967, 107: «La faccia significata, nella misura in cui la si distingue ancora originalmente dalla faccia significante, non è considerata come una traccia: di diritto, essa non ha bisogno del significante per essere ciò che è. [...] Questo riferimento al senso di un significato pensabile e possibile al di fuori di ogni significante, resta dipendente dall'onto-teo-teleologica che abbiamo appena evocato. È l'idea di segno dunque che bisognerebbe decostruire con una meditazione sulla scrittura che si confonderebbe, come deve, con una sollecitazione dell'onto-teologia, che la ripeta fedelmente nella sua totalità e la scuota nelle sue più sicure evidenze».

enunciato, una disposizione D2?, e così via). Se, per dirla con Peirce, il significato di un segno è il segno con cui può essere tradotto, ciò implica che non si dia mai un significato che non sia a sua volta un significante²⁵.

È in questo punto che anche una teoria realista come quella di Michel Troper lascia incompiuto il passaggio che dovremo discutere. Secondo Troper, «se pretendo che interpretare sia descrivere un significato, presuppongo l'esistenza di un significato oggettivo suscettibile di descrizione». Diversamente, se interpretare è «decidere questo significato», egli nota, ciò implica che «il significato non esista affatto, e che quindi non possa essere descritto, ma solo deciso» (cfr. TROPER 1999, 473). Il che, tuttavia, implica che il significato sia qualcosa che possa essere comunque deciso, che possa dunque darsi, attraverso un atto di volontà (l'interpretazione è, qui, "funzione della volontà"). L'opposizione descrizione/decisione del significato resta interna, allora, al logocentrismo (alla logica del rendere presente, dell'interpretazione come ciò che porta alla presenza – in tal caso per mezzo della volontà, di un atto di decisione - il significato): «se il significato non è già presente nell'enunciato prima dell'interpretazione, è perché l'enunciato non è dotato di significato "per sua natura". Questo significato gli è attribuito solo dall'interpretazione» (482). Dalla tesi: il significato non esiste (che per Troper è il "presupposto ontologico" della teoria realista»), si passa immediatamente alla tesi: «il significato non preesiste all'interpretazione». Questo logocentrismo è ciò che consente a Troper di pensare a partire dalla possibilità, almeno ideale, di un significato ultimo, di un significato che non sia a sua volta significante, di una norma che non sia a sua volta disposizione: «La norma dunque non è dotata di significato. È essa stessa un significato, e dunque non può essere interpretata, perché è evidentemente assurdo cercare il significato di un significato» (479). Cfr. anche TROPER 1998, 94: «Interpretare, in effetti, significa determinare il significato di qualcosa. Per il resto, una norma è il significato di un atto di volontà. Non si potrebbe, dunque, interpretare una norma, perché non si può determinare il significato di un significato» (100): «Se interpretare significa determinare il signifiNon si dà mai in diritto, propriamente parlando, *una norma come significato*, una norma che non sia sempre a sua volta una disposizione. Se la tesi "scettica" potesse realmente sostenere le conseguenze di uno dei suoi passaggi interni essenziali – la fine dell'idea di un significato come *pre-costituito* –, essa dovrebbe non soltanto pensare al di fuori dell'opposizione disposizione/norma (che corrisponde all'idea che il diritto sia un insieme di *segni*), ma anche della logica stessa dell'*interpretazione*.

Una tesi "scettica" dovrebbe, allora, poter compiere tutta una serie di spostamenti:

cato di qualcosa, la norma non può essere oggetto di interpretazione. L'idea che si potrebbe determinare il significato di un significato è evidentemente assurda» (corsivi aggiunti). In realtà, è proprio la nozione di interpretazione come "attribuzione di significato" che implica, già-da-sempre, che il significato sia sempre a sua volta significante, una norma sia sempre a sua volta una disposizione. Interpretare, in questo senso, è sempre imporre lo "scivolamento" del significato in posizione di significante. È un punto, questo, che non è stato – tuttavia – rimproverato a Troper dai suoi critici (cfr. sul punto, JOUANJAN 2003; PFERSMANN 2004; JUST 2005, 145 ss.; HAMON 2006). Un'eccezione - in cui si formula tuttavia una critica differente da quella qui proposta – la si può ritrovare in PICARD 2009, 43: «Mais suggérer ainsi que la signification serait entièrement fixée lorsqu'elle a été donnée une seule fois est tout à fait excessif – l'excès allant ici dans le sens exactement inverse de la position que la théorie adopte lorsqu'il n'y pas eu d'interprétation souveraine, cas dans lequel elle ne voit aucune signification normative tant que l'énoncé n'est pas interprété dans les conditions que l'on sait. Prétendre qu'il n'y a pas lieu de déterminer "la signification d'une signification" revient à nier que, dans la réalité du droit substantiel, les problèmes de signification d'une norme sont aussi nombreux que les cas dans lesquels elle est appelée à s'appliquer, qui sont innombrables et, à certains égards, toujours particuliers, et qui soulèvent toujours une nouvelle facette de la question de leur signification».

- 1. anzitutto, pensare il significante come *costitutivo*, e non come rappresentativo di un significato che pre-esiste ad esso. Dovrebbe, in altri termini, liberarsi dall'illusione che «il significante risponda alla funzione di *rappresentare* il significato», dall'illusione che «il significante debba rispondere della propria esistenza in nome di qualsivoglia significazione»²⁶. In termini giuridici: non c'è norma che *precede* la disposizione vuol dire: è il *testo*, sono i testi, sono le strategie di trasformazione, organizzazione e produzione dei testi che costituiscono processi generativi della significazione;
- 2. mettere in discussione la *distinzione* tra disposizione e norma, a sua volta costruita sull'opposizione tra significante e significato. Se una norma è il *significato* di una disposizione, essa è sempre *a sua volta* un significante, ossia una disposizione, la quale avrà per significato un'altra norma, e così via. Non c'è mai allora, propriamente parlando, *una norma come significato*, significato che non sia a sua volta significante²⁷. Come scrive Roland Barthes: «il legame

²⁶ LACAN 1974, 493.

Occorrerebbe poter dar conto di come anche attraverso i testi di Wittgenstein la logica dell'interpretazione possa essere rimessa in discussione. Si tratterebbe, in particolare, di seguire nuovamente le strategie di Wittgenstein relative: a) alla separazione interpretazione-comprensione della "regola" (cfr. BAKER, HACKER 2009, 117: «An interpretation is powerless to bridge the apparent gap between a rule and one's action. It is just another formulation of the rule, and hence it is no "closer" to one's action than the original rule-formulation was [...]. If the latter hangs in the air, then so does the former. Interpretations of rules by themselves do not determine meaning»); b) all'analogia interpretazione-traduzione, la quale si articola a partire dall'idea che «solo un segno non compreso è un significato» (cfr. De IACO 2011, 44). Sul rapporto tra le tesi di Wittgenstein e l'interpretazione giuridica, cfr., per un'introduzione, i contributi in PATTERSON 2004. Si veda anche, per l'Italia, BARBERIS 2002, 245-273.

del significante al significato è molto meno importante dell'organizzazione dei significanti tra loro». Tradotto, ancora una volta, in termini giuridici: ciò che è in gioco nell'interpretazione della legge non è l'attribuzione di un significato ad una disposizione, ma l'organizzazione delle disposizioni tra loro. Ossia: ci sono *effetti di significazione*, nel diritto, solo in forza e attraverso strategie di riscrittura, trasformazione, combinazione di *testi*, di *disposizioni*. La significazione dipende dall'organizzazione dei significanti, è un effetto, un processo "generativo" che dipende dal gioco del significante, e non da qualcosa come il significato.

Se ci si mantiene *all'interno* di questa distinzione tra disposizione e norma, all'interno della sua *logica* (e non, pertanto, della sua terminologia, che può sempre, ovviamente, essere conservata), la stessa teoria scettica finisce per ricadere nel *logocentrismo*, ossia per ammettere, implicitamente, la possibilità ideale di un "significato trascendentale", ossia di un significato che sia destinato, in un certo momento, a non funzionare più esso stesso come significante. Diremmo: a postulare la possibilità (almeno in linea di principio) di una norma giuridica che non sia anche *nello stesso tempo* una disposizione.

Mi permetto una breve digressione, perché c'è un autore – che è Riccardo Guastini – il quale ha, in un certo modo, visto tutto questo, laddove ha proposto, in alcuni suoi testi, un passaggio dall'*interpretazione* alla *traduzione*. Egli ha sottolineato più volte come disposizione e norma non siano "entità eterogenee", ma omogenee, in quanto entrambe "enunciati", di modo che – più che di interpretazione – bisognerebbe parlare di traduzione, di "*riformulazioni di testi*". 28

Il problema, però, è che la separazione viene comunque ripristinata in quanto distinzione tra due *classi* di enunciati,

²⁸ Guastini 1990, 18 s.

tra «discorso delle fonti e discorso dei giuristi-interpreti», classi che si definiscono in quanto gli enunciati dell'una sono significati attraverso gli enunciati dell'altra (e *non viceversa*). Resta ferma, anche in Guastini, la distinzione tra testo da interpretare-testo interpretato («enunciato interpretato-enunciato interpretante») e, con essa, l'idea che "tradurre" implichi comunque un processo di attribuzione di significato²⁹.

La traduzione non è, però, la *restituzione di un significato* (in questo senso, ogni *traduzione* presupporrebbe a sua volta un'*interpretazione*³⁰), non implica alcun ideale di *comunicazione* o di *comprensione*³¹. Piuttosto, la traduzione è una *trasformazione*, *da testo a testo*, la quale *funziona* praticando la differenza tra significante e significato e mettendola al contempo in discussione³². Tradurre non implica

²⁹ Riterrei, tuttavia, improprio, ricondurre la posizione di Guastini sulla «traduzione-(ri)formulazione-(ri)scrittura» ad un mero problema di traduzione dei *significati*, come fa MAZZARESE 2000.

³⁰ Eco 2003, 247. La definizione della traduzione-interpretazione come articolata a partire da un'"equivalenza senza identità" (Ricoeur) e diretta alla restituzione del "contenuto di comunicazione" da un'espressione all'altra è già, peraltro, in TARELLO 1974, 138: «Tradurre significa [...] sostituire ad una espressione (di una lingua, o di un altro tipo di linguaggio) un'altra espressione (della stessa o di un'altra lingua, dello stesso o di un altro linguaggio) equivalente alla prima: cioè idonea a produrre la stessa comunicazione che è prodotta dalla prima». In diritto, anche per SACCO 2008, 4, l'interpretazione è «lo strumento che precede, rende possibile e condiziona la traduzione». Sull'idea di "equivalenza" nella traduzione, cfr. ERVAS 2009.

³¹ Cfr. MATTIOLI 2002, 53. Cfr. anche BORUTTI 2007.

³² Cfr. DERRIDA 1975, 58: «Ma se questa differenza non è mai pura, allora non lo è nemmeno la traduzione, e quindi bisognerà sostituire alla nozione di traduzione quella di *trasformazione*: trasformazione regolata di una lingua da parte di un'altra lingua, di un testo da parte di un altro testo. Infatti noi non avremo, né abbiamo mai avuto, a che

la restituzione di un *contenuto*, non mette in gioco somiglianze e differenze. Potremmo dire: «spazi continui di *trasformazione*, non astratte regioni di eguaglianza e di somiglianza, misura la traduzione»³³.

In realtà, la tesi della non-eterogeneità tra disposizione e norma implica già una differenza rispetto al rapporto significante/significato, alla logica del *segno* e dell'interpretazione; differenza che, tuttavia, viene immediatamente reinscritta nella distinzione tra enunciato interpretato-enunciato interpretante³⁴. Questo passaggio interpretazione-traduzione, allora, continua a presuppore il concetto di *segno*, continua a presupporre l'idea che il significante – la disposizione – non abbia che una funzione *rappresentativa* di un significato. Un significato che non è *già dato* – come sottolineano le tesi scettiche –, ma, al contempo, un significato che, in questa logica di *segni*, non è mai propriamente *costituito* dal significante, non è mai un semplice "effetto".

A differenza della traduzione-(ri)scrittura che si è delineato con riferimento a Bin, la tesi dell'interpretazione *come* traduzione, infatti, presuppone:

fare con un "trasporto" di puri significati che lo strumento – o "veicolo" – significante lasci vergine o incontaminato da una lingua all'altra, o all'interno di una stessa lingua». Si vedano almeno, dello stesso autore, anche Derrida 1999-2000, 25-43; Derrida 1982, 67-97. Sulla "traduzione" in Derrida, cfr., da ultimi, DI MARTINO 2007; KIRCHMAYR 2007; CHIURAZZI 2008.

³³ BENJAMIN 1995, 64.

³⁴ Cfr. anche GUASTINI 2011a, 86: «l'interpretazione di un enunciato si esprime mediante un altro enunciato, né si vede come potrebbe esprimersi diversamente: al linguaggio non si sfugge. Le norme sono entità linguistiche al pari delle disposizioni: potremmo dire che le norme sono "disposizioni interprete", distinte in quanto tali dalle "disposizioni interpretande", ma pur sempre enunciati in lingua».

a) che si dia sempre, di diritto, una certa direzione della traduzione, che rimanda ad un testo originale da tradurre³⁵. Ed è questa logica (originale-copia; origine da decifrare, di cui parlare, da poter tradurre) che consente di separare, in Guastini, le due classi di enunciati, di introdurre la riflessività del linguaggio, la dimensione meta-linguistica (diversamente, la nozione di entropia, in Bin, funziona, come si è detto, proprio come ciò che cancella ogni originale, che fa del testo sempre un altro testo: c'è sempre-già una traduzione, diremmo, non c'è mai stato alcun testo originale. E ancora: il concetto di entropia segna, nell'argomentazione di Bin, la traduzione come riscrittura del testo, come attività che produce una "norma" a partire da una "disposizione" modificando, nel contempo, la "disposizione" stessa – ed in tal modo, dunque, non c'è più direzione, né è più possibile *separare* disposizione e norma³⁶)³⁷. Con Borges, si potrebbe dire: *l'originale è infedele* alla traduzione.

³⁵ Anche perché Guastini tiene ferma una distinzione che considera «ovvia»: quella tra testo e significato. Cfr. R. GUASTINI 2006, 232: «Se teniamo ferma *l'ovvia distinzione fra testo e significato*, e riserviamo (come si usa fare e come si è tacitamente fatto sin qui) il nome di "norma" ai contenuti di significato dei testi normativi, sembra evidente che qualsivoglia discorso avente ad oggetto – non testi normativi, ma – norme propriamente intese presupponga l'interpretazione».

³⁶ Cfr., a proposito di questa traduzione-trasformazione, FABBRI 2000, 189: «Vorrei riprendere Hagège, per il quale la traduzione è "un'attività di modellamento dei tratti caratteristici delle lingue che contribuisce a creare tratti di altre lingue". L'idea di Hagège è che la traduzione *non è il passaggio tra due stati*, bensì un'attività *che trasforma le lingue di partenza e di arrivo*, perché mettendole in correlazione, scegliendo nella prima alcuni elementi esemplificanti della seconda, è come se introducesse nella prima lingua i tratti della seconda, dato che si è costretti a scegliere nella prima degli elementi che sono pertinenti per la seconda».

b) che, strategicamente, ciò che interessa, nello studio dell'interpretazione del diritto, è sempre e comunque la *significazione*, le tecniche di attribuzione del significato, più che il problema del *senso*. L'interpretazione-traduzione, in Guastini, si articola sempre attraverso un registro *metalinguistico*, ossia come passaggio «da un enunciato all'altro» inteso come passaggio da un *livello* di linguaggio ad un altro, dal "discorso delle fonti" al "discorso dei giuristi-interpreti" dall'"enunciato-oggetto" all'"enunciato-prodotto" (appartenente al "meta-linguaggio" del giurista) 39.

³⁷ Cfr. DERRIDA 1999a, 107: «Una traduzione deve presentarsi almeno rinviando, per contratto, ad un originale».

³⁸ Guastini 1990, 19.

GUASTINI 1985, 11: «Da questo punto di vista, il discorso interpretativo si presenta come un discorso meta-linguistico che verte sopra il discorso legislativo». Va in ogni caso precisato, come, secondo Guastini, sia improprio definire la giurisprudenza un metalinguaggio «il cui linguaggiooggetto» sarebbe il diritto. In Guastini possiamo ritrovare, piuttosto, una serie di posizioni intorno al carattere metalinguistico dell'interpretazione, che possono essere così sintetizzate: a) l'interpretazione ha per oggetto un enunciato prescrittivo («oggetto d'interpretazione è un enunciato prescrittivo del discorso legislativo»), e produce un nuovo enunciato prescrittivo («l'attività interpretativa [...] si esercita sopra un enunciato prescrittivo, e si risolve nella produzione di un altro enunciato prescrittivo, assunto come sinonimo del primo») (GUASTINI 1985, 13). L'enunciato interpretato non è, qui, «usato, ma menzionato» (GUASTINI 1997, 50). L'enunciato interpretativo «"T" significa "S"» sarebbe allora metalinguistico, in quanto «chi lo proferisce non usa gli enunciati "T" e "S" ma li menziona» (GUASTINI, 2011a, 65); b) se l'enunciato prodotto dall'interpretazione è anch'esso prescrittivo, il discorso interpretativo non è prescrittivo, ma ascrittivo (sull'aspetto ascrittivo, cfr., ovviamente, HART 1948. Per una critica al concetto di "ascrizione" di Hart si veda, tuttavia, RICOEUR 1993, 185 ss.). Attraverso questa distinzione, Guastini può così mantenere la separazione interpretare/legiferare (evitando, come egli scrive, il «rischio di smarrire ogni distinzione precisa tra legiferare ed interpretare»). Sul punto,

Anche se – come osserva Guastini – la norma è sempre un enunciato linguistico, funziona sempre uno *sbarramento*, una separazione, tra testo da interpretare/testo interpretato, enunciato interpretato/enunciato interpretante, enunciato-ogget-to/enunciato-prodotto, e così via, a partire dal quale viene pensata la distinzione disposizione/norma. La "barra" fa sì che non si dia mai norma senza disposizione, significato senza significante ma, al contempo, che l'una non *sia* mai l'altra. Essa fa sì che il significato non *sia* mai a sua volta un significante, fa sì

possono però essere svolte almeno due obiezioni: 1. nel momento in cui si riferisce la distinzione ascrizione/prescrizione al discorso, ma non alla forza dell'enunciato (anche l'enunciato-interpretante resta prescrittivo, per Guastini), essa sembra, in realtà, ridursi ad una precisazione lessicale. Si potrebbe sostenere, del resto, che un significato non è mai, propriamente parlando, prescritto, ma sempre ascritto (cfr. DI LUCIA 2009, 243-248); 2. Se la disposizione – l'enunciato interpretato – non è usato, ma menzionato, allora si rischia sempre di produrre proprio quella transformation autonymique che si voleva evitare. Un giudice sarà obbligato sempre a usare non la disposizione T: "Aprite la porta" (prescrittiva, che solo menziona), ma la norma T1: "T significa l'ordine di aprire la porta". Come può essa, allora, dar luogo ad una prescrizione? Come osserva Lyotard, questo passaggio rende impossibile l'esecuzione della norma: «l'ufficiale grida Avanti!, e salta fuori dalla trincea, i soldati commossi gridano Bravo! E restano dove sono» (LYOTARD 1985, 51 s. Cfr. anche parr. 155, 204, 205, 207). Ovviamente, non è questo il senso né l'obiettivo dell'argomento di Guastini. L'interprete usa, infatti, la prescrittiva T2: "x deve aprire la porta", la quale è il prodotto dell'enunciato interpretativo T1 che menziona T. Il che, però, ripropone il problema che si discute in questo lavoro: la prescrittiva T2 non è a sua volta una disposizione? Non richiede a sua volta di essere interpretata? È per evitare questo "scivolamento" che, nel discorso di Guastini, si cerca di mantenere il carattere metalinguistico dell'interpretazione, il quale consente di tener ferma l'eterogeneità dei due regimi o livelli di frasi, e, pertanto, l'idea che non si possa mai passare da un livello all'altro (che la norma non sia mai a sua volta una disposizione, che il significato non si dia sempre e soltanto come significante).

che la norma non sia mai a sua volta una disposizione.

Al di là delle possibili critiche a ciò che si definisce "metalinguaggio" (il n'y a pas de métalangage), ciò che interessa, qui, è il fatto che, mentre la traduzione cui si riferisce Guastini rimanda sempre al problema della significazione (è il problema della «trasposizione d'un piano di linguaggio in un altro, di un linguaggio in un linguaggio diverso» (il traduzione come (ri)scrittura, invece, riguarda la possibilità del "gioco" interno ai testi, le condizioni mediante le quali sono possibili le trasformazioni del senso: spostamenti, "ritagli", decodificazioni e ricodificazioni, etc. Alla logica del segno, all'idea del diritto come «insieme di segni normativi e di significati loro associati» 1, si oppone, in altri termini, il problema del senso. Si dirà allora che il diritto non è un sistema di segni, ma un insieme di strutture di significazione.

Il *metalinguaggio* – il *re-inscrivere*, già-da-sempre, la separazione disposizione/norma in due *livelli* linguistici: enunciato-oggetto/enunciato-prodotto – rappresenta sempre un tentativo di *uscire dal testo*: «discorso di un linguaggio che esce da sé per parlare su di sé»⁴². Che il metalinguaggio si riduca a *tautologia* (al «"Racine è Racine": sicurezza ammirabile del niente»⁴³), a *mitologia* (sistema semiologico secondo⁴⁴), a credenza positivistica (possibilità di una scienza *neutrale*) o ancora a *metafisica* («metalinguaggio e Sputnik»⁴⁵), esso implica, anzitutto, questa possibilità di un *fuori-testo*, di un linguaggio che sia sottratto al linguaggio⁴⁶.

⁴⁰ Cfr. Greimas 1996, 10.

⁴¹ Ferrajoli 1999, 5.

⁴² Cfr. Grossman 2012.

⁴³ Barthes 1994, 94.

⁴⁴ Barthes 1994, 189-238.

⁴⁵ Heideger 1973, 128: «Metalinguistica suona come metafisica;

Nell'approccio di Bin, invece, non c'è modo di uscire dal *testo*, dai *testi* (sia nel senso di Derrida: *il n'y a pas de hors-texte*, che in quello di Greimas: *Hors du texte point de salut!*). Si è sempre nei testi, nelle procedure di trasformazione di un testo in un altro. Il che implica, a sua volta, l'idea che il *contenuto semantico* non dipenda in alcun modo dal *contesto*, se inteso come riferimento alle *intenzioni* dei parlanti (ad un *voler-dire*) o, più in generale, come contesto *extralinguistico* ⁴⁷. La realtà extralinguistica non è che «il contenuto di un'altra realtà linguistica. [...] Il reale posto al di fuori della lingua è la risultante dei contenuti espressi in altre lingue» ⁴⁸. Ciò consente di ridefinire la nozione di *entropia*, che costituisce il tema fondamentale del libro di Bin, "spostando" la *presa metaforica* dalla fisica alla semiotica. Solo in questo modo la *traduzione* funziona come processo di *generazione del senso*, in quanto consente

non soltanto suona come, ma è. La metalinguistica è infatti la metafisica della totale trasformazione tecnica di ogni lingua in semplice strumento interplanetario d'informazione. Metalinguaggio e *Sputnik*, metalinguistica e tecnica missilistica, sono la stessa cosa».

⁴⁶ Occorre, ovviamente, intendersi sul punto. *Non c'è metalinguaggio* indica: non c'è possibilità di *uscire* dal linguaggio, non c'è possibilità di parlare *al di sopra* del testo. Ma ciò – al contempo – vuol dire anche: *tutto è metalinguaggio*, perché «ogni linguaggio è linguaggio sul linguaggio», *all language is about language* (DE MAN 1979, 153). Metalinguaggio che, ancora, proprio per questo è *impossibile*, in quanto ogni linguaggio è già metalinguaggio, in quanto «*non vi è linguaggio prima di esso*; non c'è oggetto anteriore, esteriore o inferiore» (DERRIDA 2008, 25).

⁴⁷ Cfr., sul punto, DERRIDA 1997, 393-424. Va da sé, in questo senso, come – in queste poche pagine – la "posta in gioco" implichi anche uno spostamento rispetto ad ogni idea di funzione *comunicativa* del linguaggio. Sul punto, si rimanda unicamente, per un'introduzione, a LECERCLE 2011.

⁴⁸ Marrone 2010, 65 s.

di trasformare l'«entropia semiotica» in nuovi testi, di creare «lingue e testi radicalmente nuovi» 49.

Dal problema dell'attribuzione/creazione di "significato" (interpretazione), si passa, in Bin, a quello della traduzione come *produzione di senso*, ossia come processo che consente di *re-inserire*, all'interno del sistema giuridico, ciò che al suo interno si genera per entropia. Ciò che importa realmente è il funzionamento di quei *dispositivi* – regimi di enunciazione, pratiche discorsive (che sono sempre pratiche di potere: potere del linguaggio/linguaggio del potere) – che consentono di trasformare l'entropia in senso, di far "prendere senso" ai testi continuamente prodotti e trasformati in un ordinamento giuridico (Greimas: «la produzione del senso ha senso solo se è *trasformazione* del senso dato»).

Non basta, allora, pensare che disposizione e norma stiano tra loro in un *infinito gioco* di reciproci rinvii (disposizione-norma-disposizione-norma, etc.)⁵⁰. La posta in gioco riguarda una serie di *scarti* che si rendono disponibili rispetto alla tesi secondo cui il diritto sarebbe un "sistema di segni", che a sua volta fonda la separazione disposizione/norma (laddove, per contro, non si dà mai qualcosa che non sia *testo*, non sia scrittura: non c'è né norma né disposizione, non c'è quella separazione di "livelli" tra *classi di enunciati* – o, più correttamente, quella distinzione non è, a sua volta, che un certo effetto di scrittura, una certa strategia discorsiva).

Direi che – se facciamo "funzionare" il testo di Bin nel modo cui si è qui accennato – potremo iniziare a pensare alla possibilità di definire una serie di tesi sull'"interpreta-

⁴⁹ LOTMAN, USPENSKIJ 2006, 150.

Del resto, tale posizione non implica in alcun modo l'idea di una *semiosi illimitata*, come invece rilevato criticamente da Eco 1990, 337. Cfr. la replica di DERRIDA 1999b, 7.

zione" della legge (o meglio: sul passaggio dall'interpretazione alle strategie di scrittura):

- 1. non si dà mai *un testo* da interpretare o applicare: si danno solo pluralità di testi, e testi già sempre trasformati in altri testi. In questo senso potremmo dire: non si applica mai *una legge*, perché la legge non si *presenta* mai, non è mai stata presente: c'è sempre e soltanto una riscrittura di una legge, di un testo che non è mai stato *presente*, che non si è mai letto una *prima* volta, che non è mai *originario* (questa, direi, è una variante possibile della nozione di "entropia" utilizzata da Bin).
- 2. nell'interpretazione della legge non si danno significati, ma effetti di significazione. Il che si potrebbe anche scrivere: non si danno mai *norme* (se una "norma" è sempre anche una "disposizione") ma sempre *effetti normativi*, che sono unicamente *effetti discorsivi*. L'"interpretazione" della legge non consiste, allora, nell'attribuire un significato ad una disposizione, ma consiste, diversamente, nella definizione ed applicazione di *protocolli di trasformazione di un testo in un altro*, di una disposizione in un'altra. Ed è a questo livello, allora, che forse potremmo ripensare una serie di problemi "classici" della teoria generale (ad esempio, quello delle *catene di validità*, le quali, in questo senso, funzionano e non sono altro che protocolli di trasformazione dei testi).

Attraverso questi scarti – dal significato alla scrittura, dalle norme agli effetti normativi, dalla separazione *documento/norma* –, il problema dell'"interpretazione" (dell'attività e del risultato) si può allora ri-determinare come il problema *strategico* di organizzazione-selezione di testi, di catene significanti. È il piano del *significante*⁵¹ – e non più la norma

⁵¹ Di "significante" non dovrebbe tuttavia, a rigore, parlarsi, in quanto in questo passaggio ciò che si dà da pensare è un'economia

come *significato* – ciò attraverso cui si costituisce ed articola l'"ordine" – o i differenti livelli di ordini discorsivi – del diritto.

Il che, forse, implica uno spostamento "strategico": anziché cercare la possibilità di un *significato* del diritto – di un significato ultimo, che si darebbe nel diritto e che lo definirebbe conclusivamente, come significato "trascendentale" –, occorre forse individuare le concatenazioni di *significanti* attraverso le quali si articolano le differenti discorsività, i differenti "giochi" linguistici propri di un determinato sistema giuridico.

Del resto, occorrerebbe cominciare a studiare come, nella pratica della giurisprudenza, la produzione dei testi (ordinanze, sentenze, ma anche i testi interni ad esse, e che le costituiscono: produzione di significati normativi, obiter dicta, i differenti passaggi giustificativi, etc.) funzioni, più che attraverso atti di interpretazione, attraverso operazioni diverse: citazioni, ripetizioni, costrutti intertestuali, e così via. Ci si dovrebbe chiedere, in ultima analisi, se la produzione e riproduzione di effetti normativi, attraverso quella testualità che è la pratica giurisprudenziale, non funzioni, più che a partire dall'interpretazione, secondo la citazione, ossia secondo il continuo trasferimento e reinserimento di testi in nuove catene significanti, in nuovi contesti (e, forse, la performatività della giurisprudenza dipende essenzialmente da questa ripetizione, da questa iterabilità generale che è la citazione⁵²).

altra rispetto a quella del *segno*. Sarebbe improprio, pertanto, sostenere che il significante *precede e costituisce*, produce, il significato (in quanto, senza segno, non c'è mai la *distinzione* significante/significato). Si dovrebbe, allora, parlare di *scrittura*, come del movimento della significazione, della produzione di effetti di significazione.

⁵² Cfr. DERRIDA 1998, 418: «Un enunciato performativo potrebbe riuscire se la sua forma non ripetesse un enunciato "codificato" o

Solo la *ripetizione* (e non l'*interpretazione*, che ne è piuttosto una conseguenza), in questo senso, sembra essere la condizione per una giurisprudenza: la produzione di effetti normativi (effetti di significato, diremmo) passa, anzitutto, per il continuo passaggio di catene di sintagmi da un testo all'altro (la citazione dei *precedenti*⁵³, citazione degli atti delle parti, citazione delle risultanze istruttorie, etc.). "Descrivere" la giurisprudenza – ammesso (ma non concesso) che sia possibile qualcosa come una *metagiurisprudenza descrittiva* – allora, richiederebbe un lavoro di ricostruzione non tanto delle tecniche e degli argomenti interpretativi, quanto piuttosto delle pratiche di ritaglio e montaggio (*découpage-agencement*)⁵⁴, prelevamento-taglio di testi e loro innesti in altre catene. Come *si scrive* una sentenza, se non attraverso una serie di strategie di *concatenamento* di testi che sono già-sempre *citazioni* (citazioni dei

iterabile, ovvero se la formula che pronuncio per aprire un convegno, varare una nave o fare un matrimonio non fosse identificabile come conforme a un modello iterabile, se non fosse dunque identificabile in qualche modo come "citazione"?».

⁵³ Cfr., per una prima ricerca, BARBAGALLO, MISSORI 1999; VACCA 2000

Vale la pena di riportare il passo di SANGUINETI 2010, 347: «Se dico che il montaggio è tipico della modernità mi si può rispondere che è sempre esistito; ma questo è proprio quello che volevo dire, perché il montaggio non è altro che la messa in evidenza del fatto che tutto è citazione, nel senso che tutto è combinazione di codici. Questo è sempre esistito ma non lo sapevamo. È ben diverso se io leggo Omero dopo che so che esiste il montaggio [...]. Altro che classicismo: comincio a godere di tutti gli sbalzi, di tutte le soprese. Occorreva arrivare al montaggio per leggere come montaggio tutto il lavoro di cucitura che faceva Omero. E Dante mi si sleviga tutto, perde tutta la sua buona educazione».

precedenti, degli atti di causa, dei verbali d'udienza, delle dichiarazioni testimoniali, delle relazioni peritali, etc.)?

Si tratta di pratiche che non dipendono dal *contesto* o dall'*intenzione* dell'*autore*, ma che *generano* incessantemente nuovi contesti⁵⁵, ossia nuove possibilità di citazione, di ripetizione. Se si danno effetti normativi – se, cioè, la pratica della giurisprudenza è pratica di *produzione del diritto* –, ciò lo si deve non all'interpretazione (che funziona sempre come «meccanismo secondario»⁵⁶), ma alla codificazione-ripetizione di operazioni citazionali, operazioni di continuo spostamento e re-iscrizione di testi e frammenti testuali⁵⁷. Proprio in quanto linguaggio, il diritto funziona

DERRIDA 2008, 412: «L'iterabilità ideale che forma la struttura di ogni marca è ciò che le permette certo di sottrarsi ad un contesto, di emanciparsi da qualsiasi legame determinato con la sua origine, il suo senso o il suo referente, di emigrare per svolgere altrove, in tutto in parte, un altro ruolo. Dico "del tutto o in parte" giacché in ragione di tale insignificanza essenziale, l'identità o l'identità ideale di ogni marca (che non è che una funzione differenziale priva di sostrato ontologico) può ancora dividersi e dar luogo ad altre identità ideali in proliferazione. Tale iterabilità è ciò che fa sì che una marca valga più di una volta. Essa è più d'una».

⁵⁶ Cfr. Deleuze, Guattari 2003, 180.

Appare difficile sostenere che la giurisprudenza proceda per *inter-pretazioni* (per operazioni di attribuzione/produzione di *significati*), piuttosto che per *riscritture* (citazioni, ripetizioni, *cut-up*, "montaggi", etc.). Si dovrebbe, allora, lavorare sulle pratiche e sulle tecniche di queste riscritture. Un esempio: se, con riferimento all'azione di reintegra, essa si ritiene esperibile anche nei confronti dell'autore morale, questo *effetto normativo* non deriva, propriamente, da un'*interpretazione* dell'art. 1168 c.c. (da una certa attribuzione di *significato*), quanto, piuttosto, dall'effetto significativo di differenti serie di riscritture che, attraverso determinate tecniche di "montaggio" (o *formule* del tipo: "secondo il costante insegnamento di questa corte"), assicurano il passaggio *di testi in altri testi*, assicurano la *citazionalità*, l'*iterabilità* di determinati

come ciò che si *ripete*, più che come ciò che *significa* (o, più correttamente: esso produce significazioni in quanto struttura di ripetizione, e non in quanto sistema di segni che *rappresentano* significati). Solo nella ripetizione ed iterabilità dei testi, si dà qualcosa come una *norma* – o, più correttamente, si danno effetti normativi:

«la norma è iterata, ripetuta, e in tal senso in costante "rottura" con i contesti delimitati come "condizioni di produzioni". La "condizione" è l'iterabilità stessa. [...] Le norme funzionano attraverso il loro esercizio iterativo e [...] non possono esistere al di fuori delle iterazioni»⁵⁸.

È per tutte queste ragioni che, dovremmo dire, non c'è "ermeneutica", o, quantomeno, si dà uno scarto rispetto all'idea che i testi sarebbero «documenti al termine della cui lettura si dovrebbe raggiungere un senso o una verità che sarebbero nascosti nei testi e sottratti alla ragione» (non c'è decifrazione di un significato, ma produzione di senso)⁵⁹. Non

enunciati, la produzione di sempre nuovi *contesti* – una "massima" applicata a un nuovo "caso", una citazione che si sposta da una sentenza all'altra – (assicurano, in ultima istanza, la *performatività* della giurisprudenza). Bisognerebbe, allora, cominciare a ricostruire queste tecniche di passaggio (con riferimento all'esempio sopra richiamato: come il sintagma «è autore morale dello spoglio o della turbativa il soggetto al quale l'atto lesivo giovi» venga citato, reiterato, tagliato, parzialmente modificato, poi reinserito ed innestato di sentenza in sentenza).

⁵⁸ BUTLER 2009, 129. Cfr. anche BUTLER 1993, 225.

⁵⁹ DERRIDA 1995, 97. Per il dibattito tra Derrida e Gadamer, cfr. i contributi critici raccolti in MICHELFELDER, PALMER 1989; GRONDIN 2001; DI CESARE 2004; BERNSTEIN 2008; GRONDIN 2012, 113-132. Un discorso diverso andrebbe, evidentemente, riferito al confronto tra la posizione di Derrida e la teoria dell'ermeneutica come «ontologia esplicitamente nichilista» di Vattimo, la quale si definisce perlomeno

c'è *arrisonment* interno alla riscrittura, alla traduzione, ideale di una *comunicazione-comprensione* (la "buona volontà" à la Gadamer) che attraverserebbe l'orizzonte dell'interpretazione. C'è, lo si ripete, *produzione* del senso attraverso le serie dei *significanti*, ossia continua ri-scrittura dell'"ordine del discorso", e quindi scrittura *performativa*.

Credo che il libro Bin implichi, in qualche modo, questi "scarti", e che possa funzionare davvero come un punto di

attraverso due spostamenti essenziali rispetto all'ermeneutica come koiné (così definita dallo stesso VATTIMO 1987): a) dal dialogo al riconoscimento del conflitto come momento costitutivo della "comprensione" ermeneutica (cfr. VATTIMO 2009); b) dall'ermeneutica come tesi metafisica (la tesi "non ci sono fatti, solo interpretazioni" intesa come una descrizione dello stato di cose, descrizione obiettiva. una proposizione metafisica sulla realtà, la quale sarebbe obiettivamente costituita da interpretazioni e non da fatti) all'ermeneutica come ontologia nichilista, come a sua volta interpretazione ("anche questa è un'interpretazione"), la cui unica possibilità è l'argomentarsi come tale, argomentarsi come «l'interpretazione filosofica più persuasiva di una situazione, di un'epoca, e dunque, necessariamente, di una provenienza» (cfr., sul punto, VATTIMO 2002; VATTIMO 2012, 23-82). Nel passaggio – con riferimento al diritto – dall'ermeneutica alla (ri)scrittura, ci limiteremo, tuttavia, ad evidenziare come l'ermeneutica (anche come "ontologia nichilista") presupponga comunque che la "chiusura" della metafisica – ossia, per quanto ci interessa in tale sede, del "significato trascendentale", del logocentrismo – si dia soltanto in una storicità, si dia come processo storico. La critica di Vattimo a Derrida si muove essenzialmente su questa posta in gioco: per Derrida, scrive Vattimo, «la storia appartiene alla differenza, ma non la differenza alla storia» (VATTIMO 2002, XXII). Ci si può limitare, qui, unicamente a notare come, secondo Derrida, la storicità stessa sia legata alla possibilità della scrittura e come la tematica della storicità sia sempre «stata necessaria alla determinazione dell'essere come presenza. [...] il concetto di episteme ha sempre richiamato quello di istoria, se la storia è sempre l'unità di un divenire» (DERRIDA 2002, 374).

passaggio *dall'interpretazione alla (ri)scrittura*. Forse ci permette, allora, di cominciare a pensare una serie di spostamenti, di ridefinizioni, di nuove strategie intorno alle pratiche della giurisprudenza ed alla produzione delle norme giuridiche.

Riferimenti bibliografici

- ALTHUSSER L. 1976. Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati, Bari, De Donato. Tr. di F. Fistetti da Philosophie et philosophie des savants, Parigi, Maspero, 1974.
- BAKER G.P., HACKER P.M.S. 2009. Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity. Essays and Exegesis of §§185–242, Londra, Blackwell.
- BARBAGALLO G., MISSORI M. 1999. *Il linguaggio delle sentenze*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 2, 1999, 91-100.
- BARBERIS M. 2001. Lo scetticismo immaginario. Nove obiezioni agli scettici à la genoise, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), Analisi e Diritto 2000. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, Giappichelli, 1-36.
- BARBERIS M. 2002. Seguire norme giuridiche, ovvero: cos'avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 32, 2002, 245-273.
- BARTHES R. 1994. *Miti d'oggi*, Torino, Einaudi. Tr. di L. Lonzi da *Mythologies*, Parigi, Seuil, 1957.
- BENJAMIN W. 1995. Sulla lingua in generale e sulla lingua dell'uomo, in ID., Angelus Novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Torino, Einaudi, 53-70.
- BERNSTEIN R.J. 2008. *The Conversation That Never Happened* (*Gadamer/Derrida*), in «The Review of Metaphysics», 61(3), 2008, 577-603.
- BIN R. 2013. A discrezione del giudice. Ordine e disordine: una prospettiva "quantistica", Milano, Franco Angeli.
- BORUTTI S. 2007. *Traduzione come immagine delle differenze*, in RUGGIU L., MORA F. (eds.), *Identità, differenza e conflitti*, Milano, Mimesis, 265-281.
- BUTLER J. 1993. *Bodies that Matter*, New York Londra, Routledge.

- BUTLER J. 2009. La non-violenza è necessaria e impossibile. Risposta a Catherine Mills e Fiona Jenkins (tr. di S. Adamo), in «Aut aut», 344, 2009, 126-147.
- CANALE D. 2012. *Teorie dell'interpretazione giuridica e teorie del significato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 42(1), 2012, 155-178.
- CHIASSONI P. 1999. L'ineluttabile scetticismo della "scuola genovese", in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), Analisi e diritto 1998. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, Giappichelli, 21-76.
- CHIASSONI P. 2004. Codici interpretativi. Progetto di voce per un Vademecum giuridico, in COMANDUCCI P., GUASTINI R. (eds.), Analisi e diritto 2002-2003. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, Giappichelli, 55-124.
- CHIURAZZI G. 2008. Miseria e splendore della decostruzione. La traduzione, lo scambio, la moneta falsa, in D'ALESSANDRO P., POTESTIO A. (eds.), Su Jacques Derrida. Scrittura filosofica e pratica di decostruzione, Milano, Led, 95-112.
- DE IACO M. 2011. *Il tradurre in Wittgenstein tra comprendere e interpretare*, in «Studi di Glottodidattica» 5(2), 2011, 39-50.
- DE MAN P. 1979. *Allegories of Reading*, New Haven, Yale University Press.
- DELEUZE G., GUATTARI F. 2003. *Mille piani. Capitalismo e schizofrenia*, Roma, Castelvecchi. Tr. di G. Passerone da *Mille plateux. Capitalisme et schizophrénie*, Parigi, Minuit, 1980.
- DERRIDA J. 1975. *Posizioni*, Verona, Bertani. Tr. di G. Sertoli da *Positions*, Parigi, Minuit, 1972.
- DERRIDA J. 1982. *Des tours de Babel* (tr. di S. Rosso), in «Aut aut», 189-190, 1982, 67-97.
- DERRIDA J. 1995. Ermeneutica come atto di scrittura. Colloquio con Paola Marrati-Guénon, in «Teoria», 15(1), 1995, 95-108.
- DERRIDA J. 1997. Firma evento contesto, in ID., Margini della filosofia, Torino, Einaudi, 393-424. Tr. di M. Iofrida da Marges de la philosophie, Parigi, Minuit, 1972.

- DERRIDA J. 1999-2000. *Che cos'è una traduzione "rile-vante"?*, in «Athanor. Semiotica, Filosofia, Arte, Letteratura», 10(2), 1999-2000, 25-43.
- DERRIDA J. 1999a. *Del diritto alla filosofia*, Catanzaro, Abramo. Tr. di F. Garritano da *Du droit à la philosophie*, Parigi, Galilée, 1990.
- DERRIDA J. 1999b. L'ordine della traccia (intervista a cura di Gianfranco Dalmasso), in «Fenomenologia e società», 22(2), 1999, 4-15.
- DERRIDA J. 2002. *La struttura, il segno e il gioco*, in ID., *La scrittura e la differenza*, Torino, Einaudi, 359-376. Tr. di G. Pozzi da *L'écriture et la différence*, Parigi, Seuil, 1979.
- DERRIDA J. 2006. *Della Grammatologia*, Milano, Jaca Book. Tr. di G. Dalmasso da *De la grammatologie*, Parigi, Minuit, 1967.
- DERRIDA J. 2008. *Psyché. Invenzioni dell'altro. Vol. I*, Milano, Jaca Book. Tr. di R. Balzarotti da *Psyché. Inventions de l'autre. Tome 1*, Parigi, Galilée, 1997.
- DI CESARE D. 2004. Stars and constellations: the difference between Gadamer and Derrida, in «Research in Phenomenology», 34(1), 2004, 73-102.
- DI LUCIA P. 2009. Dovere adeontico in Hans Kelsen, in MAFFI A., ROSSETTI A. (eds.), Saggi in ricordo di Aristide Tanzi, Milano, Giuffré, 243-248.
- DI MARTINO C. 2007. *Il problema della traduzione. A partire da Jacques Derrida*, in «Doctor Virtualis», 7, 2007, 67-81.
- Eco U. 1990. I limiti dell'interpretazione, Milano, Bompiani.
- Eco U. 2003. Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano, Bompiani.
- ERVAS F. 2009. Uguale ma diverso. Il mito dell'equivalenza nella traduzione, Macerata, Ouodlibet.
- FABBRI P. 2000. Due parole sul trasporre, in ID., Elogio di Babele, Roma, Meltemi, 2003, 186-202.
- FERRAJOLI L. 1999. La cultura giuridica nell'Italia del Novecento, Roma-Bari, Laterza.

- GREIMAS A.J. 1996. *Del senso*, Milano, Bompiani. Tr. di S. Agosti da *Du sens*, Parigi, Seuil, 1970.
- GRONDIN J. 2001. La rencontre de la déconstruction et de l'herméneutique, in MATTEI J.F. (ed.), Philosopher en français, Parigi, Puf, 235-246.
- GRONDIN J. 2012. L'ermeneutica, Brescia, Queriniana.
- GROSSMAN E. 2012. Non c'è metalinguaggio: Lacan e Beckett, in «Aut Aut», 353, 2012, 152-165.
- GUASTINI R. 1985. *Produzione di norme a mezzo di norme*, in «Informatica e diritto», 11, 1985, 7-31.
- GUASTINI R. 1990. Dalle fonti alle norme, Torino, Giappichelli.
- GUASTINI R. 1997. *Enunciati interpretativi*, in «Ars interpretandi», 2, 1997, 35-52.
- GUASTINI R. 2004. Ross sul diritto giurisprudenziale, in COMANDUCCI P., GUASTINI E. (eds.), Analisi e diritto 2002-2003. Ricerche di giurisprudenza analitica, Torino, Giappichelli, 2004, 125-140.
- GUASTINI R. 2006. *Lo scetticismo interpretativo rivisitato*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 36(1), 2006, 227-236.
- GUASTINI R. 2008. *Teoria del significato e teoria dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 38(2), 2008, 463-470.
- GUASTINI R. 2011a. *Interpretare e argomentare*, Milano, Giuffré.
- GUASTINI R. 2011b. *Rule-skepticism Restated*, in GREEN L., LEITER B. (eds.), *Oxford Studies in Philosophy of Law*, Vol. I, Oxford, Oxford University Press, 138-161.
- HAMON F. 2006. Quelques réflexions sur la théorie réaliste de l'interprétation, in DE BECHILLON D., CHAMPEIL DESPLATS V., BRUNET P., MILLAR E. (eds.), L'architecture du droit. Mélanges en l'honneur de Michel Troper, Parigi, Economica, 487-500.

- HART H.L.A. 1948. *The Ascription of Responsibility and Rights*, in «Proceedings of the Aristotelian Society», 49, 1948, 171-194.
- HEIDEGGER M. 1973. L'essenza del linguaggio, in ID., In cammino verso il linguaggio, Milano, Mursia, 127-172. Tr. di A. Caracciolo.
- HEIDEGGER M. 2000. Seminari di Zollikon. Protocolli seminariali-Colloqui-Lettere. Edizione tedesca di Medard Boss, a cura di E. Mazzarella e A. Giugliano, Napoli, Guida. Tr. di A. Giugliano da Zollikoner Seminare. Protokolle-Gespräche-Briefe, herausgegeben von M. Boss, Frankfurt am Main, Klostermann, 1987.
- JOUANJAN O. 2003. *Une interprétation de la théorie réaliste de Michel Troper*, in «Droits», 37, 2003, 31-48.
- JUST G. 2005. Interpéter les théories de l'interprétation, Parigi, L'Harmattan.
- KIRCHMAYR R. 2007. "Possiamo sempre cercare di tradurre": nota su decostruzione e traduzione, in «Aut aut», 344, 2007, 155-168.
- LACAN J. 1974. L'istanza della lettera dell'inconscio o la ragione dopo Freud, in ID., Scritti, Vol. I, Torino, Einaudi. Tr. di G. Contri da L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud, in ID., Écrits, Parigi, Seuil, 1966, 488-523.
- LECERCLE J.J. 2011. *Una filosofia marxista del linguaggio*, Milano, Mimesis. Tr. di M. Tomba da *Une philosophie marxiste du langage*, Parigi, Puf, 2004.
- LORINI G., PASSERINI GLAZEL L. (eds.) 2012. Filosofie della norma, Torino, Giappichelli.
- LOTMAN J.M., USPENSKIJ B.A. 2006. Eterogeneità e omogeneità delle culture. Postscriptum alle tesi collettive, in LOTMAN J.M. (ed.), Tesi per una semiotica delle culture, Roma, Meltemi, 149-155. Tr. di F. Sedda.
- LYOTARD J.F. 1985. *Il dissidio*, Milano, Feltrinelli. Tr. di A. Serra da *Le différend*, Parigi, Minuit, 1983.

- LYOTARD J.F. 1999. *La condizione postmoderna*, Milano, Feltrinelli. Tr. di C. Formenti da *La condition postmoderne*, Parigi, Minuit, 1979.
- MARRONE G. 2010. L'invenzione del testo. Una nuova critica della cultura, Roma -Bari, Laterza.
- MATTIOLI E. 2002. *Ricoeur e Meschonnic sulla traduzione*, ora in ID., *L'etica del tradurre e altri scritti*, Modena, Mucchi, 2009, 49-58.
- MAZZARESE T. 2000. Interpretazione giuridica come traduzione: tre letture di un'analogia ricorrente, in «Ars Interpretandi», 5, 2000, 165-194.
- MICHELFELDER D.P., PALMER R.E. (eds.) 1989. *Dialogue and Deconstrution. The Gadamer-Derrida Encounter*, Albany, State University of New York.
- NANCY J.L. 2007. *Lapsus judicii*, in ID., *L'imperativo categorico*, Nardò, Besa. Tr. di F.F. Palese da *Lapsus judicii*, in ID., *L'impératif catégorique*, Parigi, Flammarion, 1983, 43-71.
- PATTERSON D. (ed.) 2004. Wittgenstein and Law, Londra, Ashgate.
- PFERSMANN O. 2004. Contre le Néo-Réalisme Juridique. Pour un débat sur l'intreprétation, in «Revue française de droit constitutionnel», 52(4), 2004, 789-836.
- PICARD E. 2009. Contre la théorie réaliste de l'interprétation, in «Revue Juridique de l'Université Saint-Esprit de Kaslik», 10, 2009, 21-110.
- RICOEUR P. 1993. Sé come un altro, Milano, Jaca Book. Tr. di D. Iannotta, da Soi-même comme un autre, Parigi, Seuil, 1990.
- SACCO R. 2008. *Dall'interpretazione alla traduzione*, in IORATTI E., FERRARI E. (eds.), *Interpretazione e traduzione del diritto*, Padova, Cedam, 3-12.
- SANGUINETI E. 2010. *Per una teoria della citazione*, in ID., *Cultura e realtà*, Milano, Feltrinelli, 335-347.
- SAVOINI G.P. 1982. *Performatività e validità in Alf Ross*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 12(2), 1982, 343-408.

- SINI C. 1981. *Passare il segno. Semiotica, cosmologia, tecnica*, Milano, Il Saggiatore.
- SINI C. 1989. I segni dell'anima, Roma-Bari, Laterza.
- SINI C. 2009. Etica della scrittura, Milano, Mimesis.
- TARELLO G. 1974. Diritti, enunciati, usi, Bologna, Il Mulino.
- TARELLO G. 1980. Preliminari a una teoria dell'interpretazione giuridica, in RODRÍGUEZ GARCÍA F.E. (ed.), Estudios en honor del doctor Luis Recasèns Siches, Messico, Universidad Nacional Autònoma de México, 913-937.
- TRIBE L.H. 1989. The Curvature of Constitutional Space: What Lawyers Can Learn from Modern Physics, in «Harvard Law Review», 103(1), 1989, 1-39.
- TROPER M. 1998. *Per una teoria giuridica dello Stato*, Napoli, Guida. Tr. di A. Carrino, P. Comanducci, E. De Sio, G. Stella da *Pour une théorie juridique de l'Etat*, Parigi, PUF, 1994.
- TROPER M. 1999. *Una teoria realista dell'interpretazione*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 29(2), 1999, 473-494.
- VACCA L. (ed.) 2000. Lo stile delle sentenze e l'utilizzazione dei precedenti. Profili storico-comparatistici, Torino, Giappichelli.
- VATTIMO G. 1987. Ermeneutica come nuova koiné, in «Aut aut», 217-218, 1987, 3-11.
- VATTIMO G. 2002. *Introduzione a J. Derrida*, in DERRIDA J. (ed.), *La scrittura e la differenza*, Torino, Einaudi, VII-XXIV. Tr. di G. Pozzi da *L'Écriture et la différence*, Parigi, Seuil, 1979.
- VATTIMO G. 2002. Oltre l'interpretazione. Il significato dell'ermeneutica per la filosofia, Roma Bari, Laterza.
- VATTIMO G. 2009. Dal dialogo al conflitto, in «trópoς», 2(1), 2009, 9-18.
- VATTIMO G. 2012. Le lezioni di Lovanio, in ID., Della realtà. Fini della filosofia, Milano, Garzanti, 23-82.

- VELLUZZI V. 2005. Scetticismo interpretativo moderato e argomenti dell'interpretazione, in «Diritto&Questioni pubbliche», 5, 2005, 103-109.
- VILLA V. 1984, Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli e analogie, Milano, Giuffré.
- VILLA V. 2005. *Il diritto come modello per le scienze naturali*, in «Diritto&Questioni pubbliche», 5, 2005, 31-41.
- VILLA V. 2012. Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica, Torino, Giappichelli.
- WINBERGER O. 1990, La norma come idea e come realtà, in MACCORMICK D.N., WEINBERGER N. (eds.), Il diritto come istituzione, Milano, Giuffré. Tr. di M. La Torre da An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism, Dordrecht, Reidel, 1986, 39-58.